CAMERA DEI DEPUTATI N. 1582

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROSSO

Ordinamento della Guardia forestale e ambientale

Presentata l'8 novembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge che riforma e rifonda, mutandone la denominazione, il Corpo forestale dello Stato, benemerito Corpo che da oltre 160 anni opera nel campo della difesa dell'ambiente naturale e forestale e che attualmente trae il suo ordinamento dal decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e dall'obsoleto ed anacronistico regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, approvato con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, si intendono raggiungere le seguenti finalità.

1. – Contribuire ad attuare un preciso dispositivo della recente legge 4 dicembre 1993, n. 491, che riordina le competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e che, all'articolo 6, comma 6, fa obbligo all'esecutivo di presentare entro sei mesi un disegno di legge di riforma del Corpo forestale dello Stato.

2. – Riorganizzare il Corpo forestale dello Stato sulla base dei princìpi ispiratori della riforma della Polizia di Stato voluta ed approvata dalla grande maggioranza del Parlamento; uniformando, tra l'altro, l'ordinamento del personale dei vari ruoli del Corpo.

3. – Restituire al Corpo forestale dello Stato la sua piena funzionalità operativa in un settore, quale la protezione dell'ambiente e del patrimonio naturale in particolare, che gli è sempre stato proprio per affinità culturale e per tradizione storica.

4. – Dare al Ministero dell'ambiente, attualmente « cieco » e « sordo », la possibilità di avvalersi funzionalmente di una struttura capillare, quale quella di 1.200 stazioni forestali, che possa fornigli un monitoraggio completo ed immediato dello stato del territorio e dell'ambiente naturale, pur esaltando l'attuale e storica collo-

cazione e *dipendenza* del Corpo dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

5. – Razionalizzare l'impiego del personale recuperandolo interamente ai compiti di vigilanza e tutela forestale ed ambientale mediante l'individuazione di specifici profili professionali per tutto il personale che espleta funzioni di polizia ed il riordino dei ruoli del personale di supporto che preveda tutte le professionalità, tecniche, amministrative, scientifiche ed esecutive, per il migliore raggiungimento delle finalità istituzionali.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre alla vostra approvazione non accoglie quindi solo un dettato del legislatore, ma anche le aspettative dei forestali che da anni sollecitano la riforma del Corpo e che ora, dopo quella della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, a buon diritto può e deve essere attuata. Riforma che oggi però non può prescindere dal confronto con le nuove realtà politico-istituzionali quali l'attuazione dell'istituto regionale, il riordino delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale avvenuta con la recente istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'istituzione del Ministero dell'ambiente, e soprattutto la riforma della Polizia che vede il Corpo forestale dello Stato inserito a pieno titolo ed a buon diritto tra le forze di polizia dello Stato.

Queste nuove realtà politiche ed istituzionali ed il particolare « momento ecologico » che la nostra società sta vivendo, momento nel quale la tutela delle risorse naturali rappresenta senza dubbio un problema prioritario, hanno sollecitato il legislatore a fare sempre più riferimento operativo proprio al Corpo forestale dello Stato, attribuendogli nuovi e più attuali compiti.

Così anche dopo l'attuazione dell'istituto regionale numerose sono le leggi che confermano questa scelta politica di responsabilizzare sempre più il Corpo in materia di difesa e tutela dell'ambiente e non solo di questa.

Basti qui citare la legge che gli attribuisce la difesa dei boschi dagli incendi (legge 1° marzo 1975, n. 47), la legge che gli demanda la protezione della fauna selvatica (legge 11 febbraio 1992, n. 157) o quelle che chiamano il Corpo ad operare nel settore della prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari (decreto-legge 18 giugno 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462) e del commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (legge 7 febbraio 1992, n. 150).

Il Corpo forestale dello Stato, per la particolare organizzazzione capillare dei suoi 1.200 Comandi stazione, per la sua confermata natura di forza di polizia dello Stato (articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121), per il pieno riconoscimento quale forza permanente di polizia giudiziaria (articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447) e di struttura operativa nazionale di protezione civile (articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225) e, non da ultimo, per il naturale bagaglio di esperienza professionale del suo personale, svolge oggi un ruolo sempre più importante nell'ampio contesto della difesa dell'ambiente.

Da quanto brevemente esposto derivano una constatazione di base ed un preciso suggerimento.

Si constata cioè l'importanza dei compiti via via affidati al Corpo forestale dello Stato nel settore della difesa dell'ambiente sino a giungere alla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente che ha voluto affidare al Corpo lo specifico ed ambizioso compito della difesa del patrimonio naturalistico nazionale (articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349) ed alla recente legge quadro sulle aree protette che gli ha affidato, in via esclusiva, la sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale ed, in via preferenziale, la sorveglianza delle aree protette regionali (articoli 21 e 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394).

Di conseguenza, quindi, proprio nella prospettiva di una nuova politica di protezione della natura culminata nella istituzione del nuovo Ministero, si appalesa in-

dispensabile rafforzare, per motivi di opportunità politica e di logica, le strutture e gli organici del Corpo.

Una opportunità ed una logica che si impongono sotto i profili finanziario (quello di avere già disponibili delle strutture e degli uomini felicemente collaudati da anni e quindi poter contenere le spese dello Stato), della efficienza (consolidata e riconosciuta esperienza ultra centenaria nella difesa del patrimonio naturale) e della immediatezza di impiego (ottomila uomini addestrati, con opportuna e capillare dislocazione sul territorio).

Oggi quindi una ristrutturazione ed un potenziamento del Corpo, alla luce delle nuove realtà e competenze, si impongono per rendere sempre più valido l'apporto dei forestali alla battaglia ecologica nella quale la lotta contro gli incendi boschivi, l'inquinamento delle acque, i predatori indiscriminati della flora e della fauna, la speculazione edilizia nelle zone di interesse ecologico e paesaggistico, costituiscono solo una componente qualificante.

La ristrutturazione di cui all'unita proposta di legge interessa quindi i seguenti punti salienti e caratterizzanti:

a) la denominazione (articolo 1): mutata da « Corpo forestale dello Stato » a « Guardia forestale e ambientale ». Si vuole con ciò dare un chiaro ed immediato segnale di rinnovamento e di particolare attenzione all'ambiente naturale, pur nel segno della continuità storica ultrasecolare del Corpo;

b) i compiti (articolo 2): ben delineati e delimitati dalle funzioni trasferite alle regioni e quindi compiti di difesa dell'ambiente inteso nella sua globalità. L'articolo è di fatto un accorpamento delle competenze attribuite al Corpo da svariati provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo;

c) la dipendenza (articolo 3): viene mantenuta per tradizione, funzionalità ed economicità dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ma, alla luce delle nuove realtà istituzionali ed in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, si prevede una dipendenza funzionale anche dal Ministro dell'ambiente;

d) i rapporti con le regioni (articolo 4): ben delimitati al fine di non invadere la competenza primaria di queste nel settore forestale e della gestione del territorio. Si prevede nel contempo però la possibilità di intervento del Corpo in settori di alta e specifica competenza professionale solo su richiesta delle regioni stesse, attuando così il dettato dell'articolo 10, comma 4, della legge 4 dicembre 1993, n. 491;

e) le strutture (articoli 5, 6 e 7): razionalizzate al fine di far coincidere le circoscrizioni delle strutture operative periferiche del Corpo con le realtà amministrative locali. Vengono istituiti un comando generale a livello centrale, che subentra alla attuale direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, e comandi a livello regionale ed a livello provinciale, che subentrano agli attuali coordinamenti regionali e provinciali. Vengono soppressi i coordinamenti distrettuali ed i distaccamenti forestali;

f) le scuole (articolo 8): vengono potenziate ed ammodernate le attuali scuole mediante l'istituzione di un Istituto superiore a livello post-universitario per la formazione e l'aggiornamento degli ufficiali e la creazione di un servizio per il coordinamento dell'istituto per la formazione dei sottufficiali e la scuola allievi guardie;

g) il personale (articolo 10): viene delineata una struttura operativa omogenea con parità di stato giuridico, regolamentare e professionale da attuarsi con successivi decreti legislativi che definiscano le specifiche attribuzioni di ciascun ruolo del personale con funzioni di polizia, tecniche, professionali ed amministrative, in armonia con le previsioni della legge 6 marzo 1992, n. 216;

h) gli organici (articoli 24 e 25): si evidenzia come l'organico complessivo degli ufficiali resti invariato, così come l'organico del personale tecnico ed amministrativo che non espleta funzioni di polizia, mentre l'organico dei sottufficiali, appuntati e guardie venga aumentato di sole

1.481 unità, nell'arco di cinque anni, per far fronte alle numerose nuove incombenze di vigilanza a seguito della recente istituzione di aree protette nazionali e regionali;

i) le modalità e requisiti di accesso (articoli 15, 16, 17 e 19): vengono stabilite le *modalità di accesso dall'esterno* mediante concorso pubblico e successiva frequenza di corsi di formazione similarmente a quanto previsto per il personale della Polizia di Stato di pari ruolo.

Si evidenzia come per l'accesso al ruolo di ufficiale forestale e ambientale si sia mantenuto fermo il requisito del possesso di uno dei diplomi di laurea strettamente tecnici e tradizionali del Corpo (laurea in scienze agrarie, forestali ed ambientali) confermandone quindi la caratteristica di corpo tecnico con funzioni di *polizia e consentendo altresì la formazione* di un unico profilo professionale per il personale direttivo con funzioni di polizia. Tutte le altre professionalità (amministrative, tecniche, scientifiche e giuridiche) saranno pertanto contemplate da appositi profili nei ruoli del personale di supporto al Corpo medesimo.

Si è ritenuto infine di abbandonare, per gli ufficiali, la tradizionale denominazione di « Ispettori », in tutte le sue articolazioni gerarchiche, risalente sin alle origini istitutive del Corpo (articolo 9 delle Regie lettere *patenti di Carlo Alberto in data* 1° dicembre 1833) in quanto il termine è ora divenuto elemento distintivo dei quadri intermedi, e non già direttivi, della polizia di Stato e della polizia penitenziaria.

In considerazione poi che con l'applicazione della legge 6 marzo 1992, n. 216, tale qualifica verrà estesa ai quadri intermedi (attuali marescialli) di tutte le restanti forze di polizia, e quindi anche della Forestale, si è obbligatoriamente dovuto adottare per gli ufficiali forestali ed ambientali una terminologia gerarchica diversa che, *pur ispirandosi alla qualifica* tradizionale ultracentenaria degli ufficiali forestali, ne rimarchi la loro « sovraordinazione »;

l) i diritti sindacali e comportamento politico (articolo 23): vengono estese le *norme vigenti per il personale della Polizia* di Stato in armonia ai princìpi dettati dalla legge 6 marzo 1992, n. 216;

m) il regolamento organico e di servizio (articolo 27): recepisce per la quasi totalità le norme ed i princìpi vigenti per il personale della Polizia di Stato che vengono pertanto estesi, con opportuni adattamenti, al personale forestale;

n) il trattamento economico (articoli 20 e 21): viene confermata la sua omogeneità, sia per il personale con funzioni di polizia che per il personale di supporto, al trattamento economico del personale di pari qualifica della Polizia di Stato;

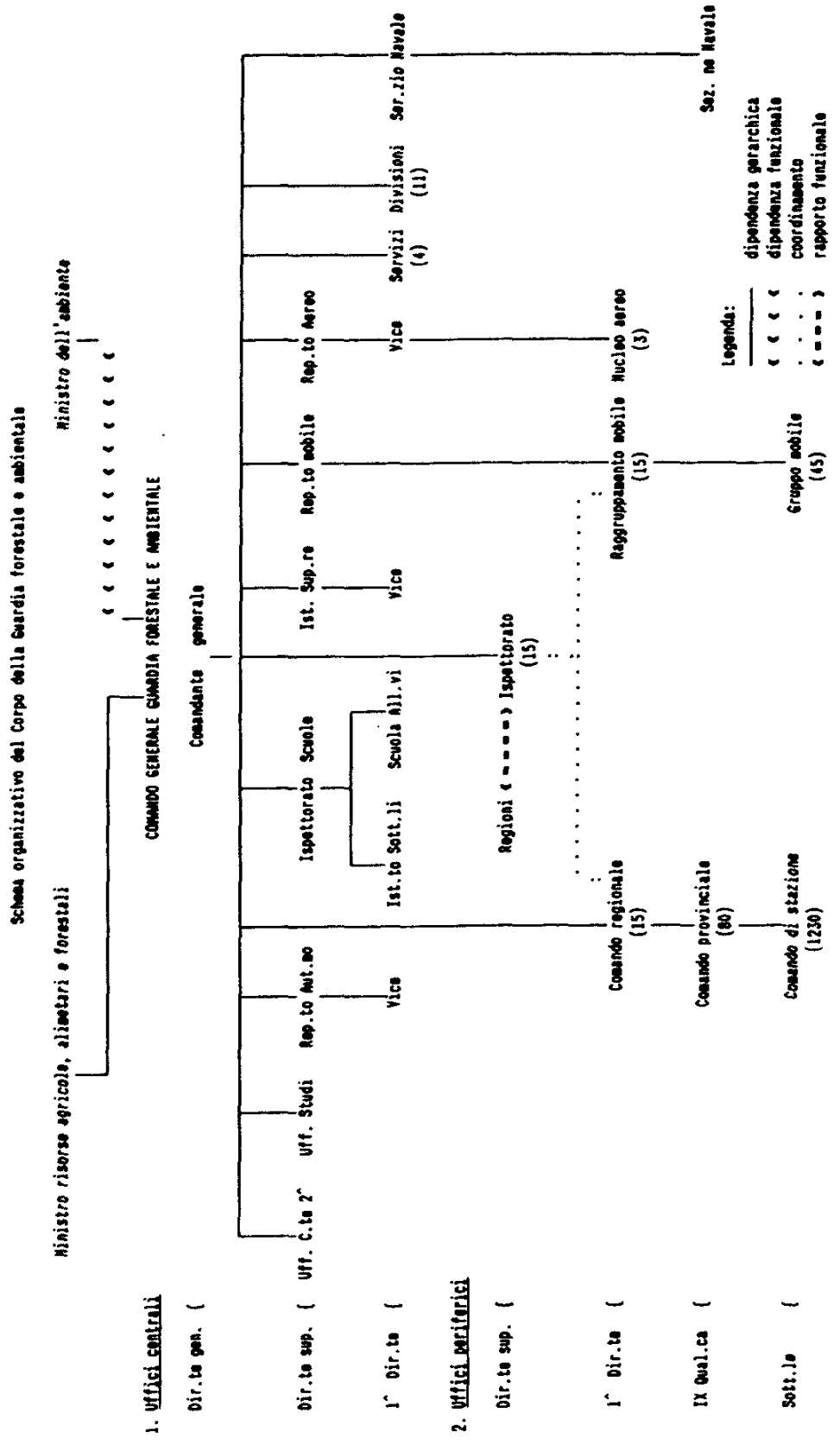
o) le norme transitorie (articoli 28, 29, 30, 32 e 34): regolamentano il passaggio del personale in servizio nei nuovi ruoli del Corpo, ovvero, in alternativa, al Ministero dell'ambiente, nonché l'anticipata cessazione dal servizio del personale medesimo; prevedono altresì il mutamento delle denominazioni vigenti ed il trasferimento dei beni e delle funzioni della soppressa direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche al nuovo Corpo, mentre le funzioni tecniche da essa esercitate vengono trasferite alle regioni;

p) l'agenzia per le riserve biogenetiche e produttive (articolo 33): con la sua istituzione si dà attuazione all'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

q) l'abrogazione di norme (articolo 35): vengono abrogate tutte le norme e disposizioni vigenti per il Corpo forestale dello Stato in contrasto con le norme ed i princìpi della nuova legge.

Al fine di darne chiara ed immediata visione si allega una tabella ove viene schematizzata l'organizzazione della Guardia forestale e ambientale così come delineata nella presente proposta di riforma.

Onorevoli colleghi ! Ci onoriamo pertanto di chiedere il vostro contributo per il perfezionamento della presente proposta di legge e per la sua approvazione, coscienti che sia i forestali che la difesa operativa dell'ambiente naturale non possono ulteriormente attendere.


Schema organizzativo del Corpo della Guardia forestale e ambientale
Ministro risorse agricole, alimentari e forestali
Ministro dell'ambiente
COMANDO GENERALE GUARDIA FORESTALE E AMBIENTALE
Comandante generale
1. Uffici centrali
Dir.te gen.
Dir.te sup.
Uff. C.te 2°
Uff. Studi
Rep.to Aut.mo
Vice
1° Dir.te
Ispettorato
Scuole
Ist.te Sott.li
Scuola All.vi
Ist. Sup.re
Vice
Rep.to mobile
Rep.to Aereo
Vice
Servizi (4)
Divisioni (11)
Ser.zio Navale
2. Uffici periferici
Dir.te sup.
Regioni (- - - -) Ispettorato (15)
1° Dir.te
Comando regionale (15)
Raggruppamento mobile (15)
Nucleo aereo (3)
Sez. ne Navale
IX Qual.ca
Comando provinciale (80)
Sott.le
Comando di stazione (1230)
Gruppo mobile (45)
Legenda:
dipendenza gerarchica
dipendenza funzionale
coordinamento
rapporto funzionale

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Mutamento di denominazione).

1. Il Corpo forestale dello Stato assume la denominazione di Guardia forestale e ambientale (GFA).

ART. 2.

(Natura del Corpo e compiti istituzionali).

1. La Guardia forestale e ambientale è un Corpo armato civile con ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri fini istituzionali, fa parte integrante, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, delle forze di polizia dello Stato ed ha il compito di:

a) prevenire, ricercare e denunziare le violazioni compiute in danno dell'ambiente naturale con particolare riguardo al patrimonio naturalistico e forestale;

b) vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse ambientale e forestale;

c) sorvegliare i territori delle aree naturali terrestri protette di rilievo internazionale e nazionale e, più in generale, il demanio naturalistico dello Stato;

d) vigilare sull'osservanza delle disposizioni nazionali e delle Convenzioni internazionali poste a tutela della flora e della fauna;

e) concorrere alla vigilanza in mare per fini di polizia ambientale, ecologica ed ittica;

f) concorrere alla sorveglianza delle aree naturali protette marine;

g) concorrere al servizio di vigilanza sulla disciplina della produzione e del

commercio dei prodotti agrari, forestali ed alimentari ed alla repressione delle relative frodi;

h) organizzare e gestire il servizio aereo nazionale di spegnimento degli incendi boschivi;

i) concorrere ai servizi di pubblico soccorso e di protezione civile;

l) concorrere, a richiesta delle competenti autorità e con le modalità previste dalle vigenti normative, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

m) eseguire tutti gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalle leggi richiesto il suo intervento.

2. La Guardia forestale e ambientale, in particolare, vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità in materia forestale, venatoria, ittica, idraulica, fluviale, lacuale, agraria, fitosanitaria, veterinaria, zoofila e paesaggistica.

ART. 3.

(Dipendenza).

1. La Guardia forestale e ambientale è posta alle dirette dipendenze del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Nell'ambito del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è istituito il Comando generale della Guardia forestale e ambientale che presiede ai servizi di polizia forestale ed ambientale ed all'amministrazione del relativo personale. Ad esso è preposto un *sovrispettore generale capo* con funzioni di comandante generale.

3. La Guardia forestale ed ambientale è altresì posta alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente per l'espletamento dei servizi connessi ai compiti di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 2.

4. Per le spese della Guardia forestale e ambientale è istituita una apposita rubrica nell'ambito dello stato di previsione del

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

5. Ai servizi di ragioneria della Guardia forestale ed ambientale provvede una apposita sezione della Ragioneria centrale presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

ART. 4.

(Rapporti con le regioni).

1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e le regioni possono stipulare apposite convenzioni per l'intervento della Guardia forestale ed ambientale limitatamente:

a) alla prevenzione ed allo spegnimento degli incendi boschivi;

b) alla sorveglianza delle aree naturali protette regionali.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono le modalità del concorso finanziario delle regioni per l'intervento della Guardia forestale e ambientale.

ART. 5.

(Ordinamento del Corpo).

1. La Guardia forestale e ambientale è articolata in:

a) organi centrali:

1) comando generale. Esso si articola in un ufficio del comandante in seconda; un reparto centrale autonomo; un ufficio studi, legislazione e contenzioso ai quali sono preposti *sovrispettori generali*; undici divisioni alle quali sono preposti *sovrispettori capo* e quattro servizi ai quali sono preposti primi dirigenti;

b) organi periferici:

1) comandi regionali, ai quali sono preposti *sovrispettori capo*;

2) comandi provinciali, ai quali sono preposti *sovrispettori capo aggiunti*;

3) comandi stazione, ai quali sono preposti sottufficiali;

c) istituti e scuole di istruzione:

1) istituto superiore ecologico-forestale, al quale è preposto un *sovrispettore generale*;

2) istituto per sottufficiali, al quale è preposto un *sovrispettore capo*;

3) scuola allievi guardie, alla quale è preposto un *sovrispettore capo*;

d) uffici, reparti, servizi e centri vari:

1) ispettorati, uffici privi di competenza territoriale, ai quali sono preposti *sovrispettori generali*, aventi speciali compiti di vigilanza e coordinamento dei comandi regionali territoriali e mobili. Gli ispettorati curano i rapporti di cui all'articolo 4;

2) reparto mobile centrale, articolato in raggruppamenti mobili regionali e *gruppi mobili*, a livello sub-regionale, per le esigenze di pronto intervento, protezione civile ed antincendi boschivi, al quale è preposto un *sovrispettore generale*;

3) reparto aereo centrale, articolato in nuclei aerei periferici, al quale è preposto un *sovrispettore generale*;

4) servizio navale centrale, articolato in sezioni navali periferiche, al quale è preposto un *sovrispettore capo*;

5) centri di reclutamento; centri tecnici e logistici; unità cinofile; sezioni ippomontane, magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio; centri di motorizzazione; centro sportivo e banda musicale.

2. Presso il reparto centrale autonomo ed i comandi regionali e provinciali possono essere istituite, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali su proposta del comando generale, sezioni e nuclei operativi per lo svolgimento di attività specialistiche d'istituto e di polizia.

3. La Guardia forestale e ambientale ha un proprio consiglio di amministrazione, presieduto dal Ministro delle risorse agri-

cole, alimentari e forestali o, per delega, dal *sottosegretario di Stato*, e composto dal comandante generale, dal comandante in seconda, da quattro *sovrispettori generali* con anzianità di nomina nella qualifica più elevata, nonché dai rappresentanti dei ruoli del personale nominati in analogia alle modalità previste per la polizia di Stato.

4. L'ufficio di segreteria del consiglio di amministrazione è retto da un ufficiale di qualifica non inferiore a *sovrispettore capo aggiunto*.

5. I provvedimenti relativi all'amministrazione del personale sono adottati dalla commissione d'avanzamento presieduta dal comandante generale o, per delega, dal comandante in seconda e composta da due *sovrispettori generali*, di cui uno preposto a comando regionale, nonché dai rappresentanti dei ruoli del personale nominati in analogia alle modalità previste per la polizia di Stato.

6. L'ufficio di segreteria della commissione d'avanzamento è retto da un ufficiale di qualifica non inferiore a *sovrispettore superiore*.

ART. 6.

(Comando generale).

1. Il comando generale è costituito da uffici, reparti, divisioni, ai quali sono assegnati ufficiali, e servizi, ai quali sono assegnati funzionari del Corpo.

2. L'ordinamento interno del comando generale è stabilito con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Presso il comando generale hanno sede l'ispettorato scuole, il reparto aereo centrale ed il servizio navale centrale.

ART 7.

(Comandi territoriali).

1. Sono istituiti nelle sedi di cui al comma 6 i comandi regionali ed i comandi provinciali.

2. Ciascun comando regionale è costituito dal comando, da un ufficio vicario a cui è preposto un *sovrispettore capo aggiunto* e da un numero vario di comandi provinciali.

3. Ciascun comando provinciale è costituito dal comando e da un numero vario di *comandi stazioni*.

4. Il numero dei comandi regionali e dei comandi provinciali, la loro sede nonché la circoscrizione che, di norma, è regionale per i primi e provinciale per i secondi, sono determinati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Il numero delle stazioni e la loro circoscrizione che, di norma, è intercomunale, nonché il numero e la sede dei nuclei aerei e delle sezioni navali sono determinati dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali su proposta del comando generale, entro limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Corpo e dei contingenti di personale previsti dagli organici.

6. Nella prima applicazione della presente legge il numero, la sede e la circoscrizione dei comandi regionali e provinciali della Guardia forestale e ambientale sono quelli attualmente previsti, rispettivamente, dai coordinamenti regionali e provinciali del Corpo forestale dello Stato.

7. Nelle *more* del reperimento di idonee ed autonome strutture i comandi regionali e provinciali del Corpo avranno temporaneamente sede presso le attuali strutture.

8. Nella prima applicazione della presente legge il numero, la sede e la circoscrizione dei comandi di stazione della Guardia forestale e ambientale sono quelli attualmente previsti dai comandi di stazione del Corpo forestale dello Stato.

ART 8.

(Scuole ed istituti di istruzione).

1. Le scuole e gli istituti di istruzione della Guardia forestale e ambientale perseguono il fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale.

2. *Le scuole e gli istituti organizzano e* svolgono nelle proprie sedi, presso altre strutture del Corpo o presso enti pubblici, istituti specializzati e centri italiani e stranieri:

a) corsi di formazione finalizzati all'inserimento del personale immediatamente dopo l'assunzione;

b) corsi e seminari di aggiornamento e qualificazione che forniscano maggiori elementi di conoscenza generale e professionale.

3. *L'ispettorato scuole sovraintende e* coordina l'istituto per sottufficiali e la scuola allievi guardie che sono rispettivamente costituite dalla direzione e da un numero vario di uffici ed unità minori.

4. All'insegnamento nelle scuole e nei corsi di addestramento si provvede con *ufficiali del* Corpo o di altre forze di polizia.

5. All'insegnamento delle materie non di istituto si può provvedere con professori universitari o di istituti specializzati, professori del ruolo del Ministero della pubblica istruzione, magistrati, funzionari degli altri rami dell'Amministrazione dello Stato, ufficiali delle forze armate e, ove occorra, con personale estraneo alla amministrazione dello Stato, incaricato mediante convenzioni annuali.

6. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, i compensi per gli incarichi di insegnamento.

7. I programmi di insegnamento devono comprendere materie formative generali e materie tecnico-professionali, nonché l'addestramento formale e pratico alla difesa personale ed all'uso delle armi.

8. *Il Governo è delegato ad adottare*, secondo i princìpi ed i criteri direttivi previsti nella presente legge ed entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima, un decreto legislativo per l'istituzione di una scuola nazionale a livello post-universitario con sede *in Torino per la formazione*, la specializza-

zione e l'aggiornamento degli ufficiali del Corpo, che assume la denominazione di « Istituto superiore ecologico-forestale ».

ART 9.

(Comandante generale e comandante in seconda).

1. Il comandante generale è scelto tra i *sovrispettori generali* del Corpo ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, e non può permanere nell'incarico *per più di tre anni*.

2. Al comandante generale è attribuita una speciale indennità pensionabile pari a quella stabilita per il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

3. Il comandante generale presiede a tutte le attività concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici ed amministrativi, i mezzi e gli impianti del Corpo. Ha rapporti con il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e con i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e con tutti gli altri organi centrali dell'amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attività della Guardia forestale e ambientale e per quanto *necessario all'addestramento ed al* concorso dei reparti del Corpo alle operazioni di polizia e di pubblico soccorso.

4. Il comandante generale è membro di diritto:

a) della commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

b) del comitato tecnico nazionale di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n 157;

c) della commissione consultiva di cui all'articolo 19 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

d) della commissione consultiva centrale di cui all'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

e) del comitato nazionale di cui all'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

f) della commissione centrale di cui all'artcolo 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

g) della commissione interministeriale tecnica di cui all'articolo 3 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

h) della consulta tecnica di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

5. Il comandante generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed è sostituito, in caso di assenza od impedimento, dal comandante in seconda, che attende anche, in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal comandante generale.

6. Assume la funzione di comandante in seconda il *sovrispettore generale* più anziano di ruolo.

ART. 10.

(Ordinamento del personale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, ed entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale della Guardia forestale e ambientale con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione che per l'accesso ai ruoli, l'ordinamento, i diritti ed i doveri, la disciplina, il mantenimento e la cessazione dal servizio per qualsiasi causa valgono le stesse norme stabilite per i pari grado del personale della Polizia di Stato;

b) definizione, secondo quanto stabilito dagli articoli 24 e 25, di ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia, di ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, di ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre l'iscrizione in albi professionali, di ruoli per il personale che espleta funzioni di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale, nonché di ruoli per il personale che svolge mansioni esecutive di carattere tecnico ed operaie;

c) suddivisione del personale, che esplica funzioni di polizia, nel ruolo delle guardie ed appuntati forestali e ambientali (guardia, guardia scelta, appuntato, appuntato scelto), ruolo dei sottufficiali forestali e ambientali (vice brigadiere, brigadiere, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore, maresciallo maggiore scelto, maresciallo maggiore con incarichi speciali), ruolo degli ufficiali forestali e ambientali direttivi (*vice sovrispettore, sovrispettore, sovrispettore superiore, sovrispettore capo aggiunto*) e del ruolo degli ufficiali forestali e ambientali dirigenti (*sovrispettore capo, sovrispettore generale, sovrispettore generale capo*);

d) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

e) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

f) suddivisione del personale che svolge attività di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale, nonché mansioni

esecutive di carattere tecnico ed operaie attinenti ai servizi di polizia, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

g) previsione, nella determinazione delle funzioni per il personale di cui alle lettere *c), d)* ed *e)* di compiti di formazione e di istruzione;

h) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalità dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture del Corpo e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificatamente previsti per ogni ruolo;

i) previsione che l'accesso al ruolo degli ufficiali dirigenti, avvenga mediante il superamento di un corso di formazione al quale sono ammessi, in numero non inferiore a una volta e mezzo i posti disponibili, coloro che abbiano superato un concorso interno per titoli, cui hanno diritto di partecipare gli appartenenti alla qualifica apicale del ruolo degli ufficiali direttivi; determinazione dei criteri per l'ammissione al concorso, tenendo conto dei titoli acquisiti e dell'anzianità di servizio e di qualifica, nonché delle modalità del corso di formazione dirigenziale. In sede di prima applicazione della presente legge e fino a diciotto mesi dall'emanazione del decreto legislativo previsto dal presente articolo, i posti accantonati al 31 dicembre dell'anno 1994 e quelli che comunque si rendano disponibili nelle qualifiche di primo dirigente (*sovrispettore capo*) sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583; i promossi devono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di tre mesi;

l) previsione che il personale direttivo di cui alle lettere *d), e)* ed *f)*, acceda ai ruoli dei dirigenti, ove siano previsti, secondo le modalità di cui alla lettera *i)*;

m) previsione che la promozione alla qualifica di dirigente superiore (*sovrispettore generale*) venga conferita, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, ai primi dirigenti (*sovrispettori capo*) che abbiano maturato un'anzianità di almeno tre anni nella qualifica secondo criteri di comparazione dei meriti da stabilirsi con particolare riguardo agli incarichi e ai servizi svolti e alla qualità delle mansioni affidate per specifica competenza professionale o come assunzione di particolari responsabilità anche in rapporto alla sede di servizio;

n) previsione che gli ufficiali collocati nel ruolo ad esaurimento entro la data del 31 dicembre 1994 siano inquadrati nei nuovi ruoli degli ufficiali dirigenti nella qualifica di primo dirigente (*sovrispettore capo*) anche in soprannumero;

o) determinazione delle modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianità di servizio, gli elementi più meritevoli per capacità professionali e per incarichi assolti;

p) determinazione delle modalità, in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli del Corpo o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;

q) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, l'aspettativa, il collocamento a disposizione, le incompatibilità, i rapporti informativi ed i congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e delle necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli dei dipendenti della Polizia di Stato;

r) incentivazione della mobilità del personale, escludendo nel contempo ogni

tipo di mobilità esterna al Corpo, salvo quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo;

s) previsione che, ferma restando per il personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge la normativa vigente, se più favorevole, in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, la cessazione del rapporto di impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di età per i ruoli delle guardie ed appuntati e sottufficiali, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età per gli ufficiali direttivi e non oltre il compimento del sessantasettesimo anno di età per gli ufficiali dirigenti;

t) previsione che il personale maschile e quello femminile della Guardia forestale e ambientale espletino i servizi di istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera;

u) previsione che al personale della Guardia forestale e ambientale si applichino le norme di cui al capo II, titolo III, parte I del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni;

v) previsione che i ruoli e le qualifiche di cui alla lettera *c)* del presente articolo possano essere rivisti nell'ambito della emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 6 marzo 1992, n. 216.

ART. 11.

(Qualifiche e funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza).

1. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale, il personale che espleta funzioni di polizia della Guardia forestale e ambientale riveste in ogni tempo e luogo in modo permanente le seguenti qualifiche:

a) ufficiali di polizia giudiziaria: ufficiali, ad esclusione del *sovrispettore generale capo* e dei *sovrispettori generali*; sottufficiali;

b) agenti di polizia giudiziaria: appuntati e guardie.

2. Il personale che espleta funzioni di polizia della Guardia forestale e ambientale, nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 17 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e ad integrazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è chiamato a far parte delle sezioni di polizia giudiziaria di cui alla lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 56 del codice di procedura penale.

3. Gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie della Guardia forestale e ambientale rivestono, in ogni tempo e luogo ed in modo permanente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

4. Il titolare del comando provinciale è componente del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

ART. 12.

(Armamento ed uniformi).

1. Gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie della Guardia forestale e ambientale sono autorizzati a portare le armi di ordinanza.

2. I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione alla Guardia forestale e ambientale sono stabiliti, anche in difformità dalle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sentito il comando generale e il comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

3. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, su proposta del Comando generale, determina le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo che espletano funzioni di polizia, nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

4. L'Amministrazione provvede, gratuitamente, a dotare dell'armamento ed a fornire al personale le uniformi ed i capi di vestiario prescritti.

ART. 13.

(Ordine gerarchico).

1. L'appartenente alla Guardia forestale e ambientale è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico.

2. Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.

3. L'appartenente al Corpo, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Qualora ricorrano situazioni di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.

4. L'appartenente al Corpo, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.

ART. 14.

(Obblighi di leva).

1. Il servizio prestato per non meno di ventiquattro mesi quale ufficiale, sottufficiale o guardia nella Guardia forestale e ambientale, ivi compreso il periodo di frequenza ai corsi, è considerato ad ogni effetto come adempiento degli obblighi militari di leva.

2. Il personale della Guardia forestale e ambientale è dispensato dalla chiamata alle armi per servizio di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilita-

zione generale o parziale. In caso di mobilitazione generale o parziale, rimane a disposizione dell'Amministrazione.

ART. 15.

(Nomina ad ufficiale forestale e ambientale).

1. La nomina ad ufficiale della Guardia forestale e ambientale ha luogo con la qualifica di *vice sovrispettore*.

2. Per conseguire la nomina è necessario aver compiuto con esito favorevole i corsi previsti.

3. Gli ufficiali sono tratti dagli allievi dell'istituto superiore ecologico-forestale che abbiano superato l'apposito corso di formazione.

4. L'ammissione al corso dell'istituto superiore ecologico-forestale ha luogo mediante pubblico concorso al quale possono partecipare:

a) cittadini italiani muniti della laurea in scienze forestali, o in scienze agrarie od in scienze ambientali, con esclusione di lauree equipollenti, che non abbiano superato i 30 anni di età;

b) i sottufficiali, gli appuntati e le guardie del Corpo, senza limiti di età, *muniti di uno dei titoli di studio di cui alla* lettera *a)*, con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio, ai quali, in ciascun bando, è riservato il 30 per cento dei posti *messi* a concorso.

5. Gli aspiranti al concorso di ammissione al corso dell'istituto superiore ecologico-forestale, che già non facciano parte del Corpo, debbono possedere oltre ai requisiti sopra indicati, anche i seguenti:

a) godere dei diritti civili e politici;

b) possedere le qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;

c) essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nel Corpo, come ufficiale. Il presente requisito deve essere posseduto anche dagli aspiranti provenienti dal Corpo.

6. I vincitori del concorso pubblico sono nominati aspiranti ufficiali.

7. Ottenuta la nomina gli aspiranti ufficiali sono ammessi a frequentare un corso di formazione teorico-pratico della durata di nove mesi presso l'istituto superiore ecologico-forestale.

8. Gli aspiranti ufficiali, che hanno superato gli esami finali del corso, sono nominati *vice sovrispettori* secondo la graduatoria finale.

9. Gli aspiranti ufficiali, durante nove mesi del corso, non possono essere impiegati in servizio.

10. Il corso di formazione si svolge secondo i programmi, a prevalente indirizzo giuridico ed ambientale, stabiliti con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente.

ART. 16.

(Nomina ad allievo sottufficiale forestale e ambientale).

1. I sottufficiali della Guardia forestale e ambientale sono tratti dagli allievi dell'istituto per sottufficiali del Corpo medesimo che abbiano superato:

a) un corso di formazione della durata di diciotto mesi per gli allievi provenienti dall'esterno;

b) un corso di formazione tecnico-professionale della durata di sei mesi per gli allievi provenienti dal Corpo.

2. L'ammissione al corso dell'istituto per sottufficiali ha luogo mediante pubblico concorso al quale possono partecipare:

a) i cittadini italiani in possesso di titolo di studio di scuola media superiore della durata di cinque anni, ad indirizzo forestale, agrario od ambientale che non abbiano superato i 28 anni di età;

b) gli appuntati e le guardie del Corpo, senza limiti di età, con almeno tre anni di effettivo servizio, che abbiano con-

seguito nell'ultimo triennio una valutazione non inferiore all'ottimo, ai quali, in ciascun bando, è riservato il 70 per cento dei posti messi a concorso.

3. Gli aspiranti al concorso di ammissione all'istituto per sottufficiali, che già non facciano parte del Corpo, debbono possedere oltre ai requisiti sopra indicati, anche i seguenti:

a) godere dei diritti civili e politici;

b) possedere le qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;

c) essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nel Corpo, come sottufficiale. Il presente requisito deve essere posseduto anche dagli aspiranti provenienti dal Corpo.

4. I vincitori del concorso sono nominati allievi sottufficiali forestali e ambientali.

5. Gli allievi sottufficiali, che abbiano superato gli esami finali del corso, sono nominati vice brigadieri secondo la graduatoria finale.

6. Gli allievi sottufficiali durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di sottufficiale e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.

ART. 17.

(Nomina ad allievo guardia forestale e ambientale).

1. Le guardie sono tratte dagli allievi della scuola allievi guardie forestali e ambientali che abbiano superato un corso di formazione della durata di dodici mesi diviso in due semestri.

2. L'ammissione alla scuola allievi guardie ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare i cittadini italiani in possesso del titolo di studio di

scuola media inferiore, che abbiano superato il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo, in possesso dei seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici;

b) possedere le qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;

c) essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nel Corpo, come guardia.

3. Gli allievi guardie dichiarati idonei al termine del corso conseguono la nomina a guardia forestale e ambientale nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso.

4. Le guardie di prima nomina da destinare alla vigilanza delle aree naturali protette saranno ammesse alla frequenza di un ulteriore corso di specializzazione della durata di tre mesi.

ART. 18.

(Trattamento economico degli allievi).

1. Il trattamento economico degli aspiranti ed allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Agli aspiranti ed allievi provenienti dagli altri ruoli del Corpo verrà assegnato il trattamento economico più favorevole.

ART. 19.

(Limiti di età. Requisiti fisio-psico-attitudinali. Modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi).

1. Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione e l'accesso ai ruoli del personale

della Guardia forestale e ambientale non si applicano:

a) le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi;

b) le norme previste dagli articoli 26-*quater* e 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

2. Il regolamento di cui all'articolo 27 individua i requisiti fisici, psichici ed attitudinali che devono possedere gli aspiranti al corso dell'istituto superiore ecologico-forestale e gli allievi degli istituti e delle scuole del Corpo; prevede altresì: le prove di accesso; la formazione e composizione delle commissioni e le prove di esame; le modalità di permanenza, dimissioni, ed allontanamento dai corsi in analogia a quanto previsto per gli istituti e scuole similari della Polizia di Stato. Fino a quando tale regolamento non sarà emanato, continueranno ad applicarsi le norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, e nel regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1991, n. 138.

ART. 20.

(Equiparazioni e trattamento economico del peronale che espleta funzioni di polizia).

1. L'equiparazione ad ogni effetto di legge tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia della Guardia forestale e ambientale e le qualifiche del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene secondo quanto stabilito dalla tabella A allegata alla presente legge.

2. Al personale che espleta funzioni di polizia della Guardia forestale e ambientale compete il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato delle corrispondenti qualifiche di

cui alla tabella A allegata alla presente legge.

3. Nelle more della emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 6 marzo 1992, n. 216, la delegazione prevista dall'articolo 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è integrata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali o dal Sottosegretario di Stato da lui delegato, dal comandante generale del Corpo e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

ART. 21.

(Trattamento economico del personale che non espleta funzioni di polizia).

1. Al personale della Guardia forestale e ambientale che non espleta funzioni di polizia è attribuito lo stesso trattamento economico spettante al personale delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato che non espleta funzioni di polizia.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, si provvede, ai fini dell'attuazione del comma 1, a stabilire la corresponsione tra le qualifiche del personale che non espleta funzioni di polizia della Guardia forestale e ambientale e le qualifiche del personale che non espleta funzioni di polizia della Polizia di Stato.

ART. 22.

(Orario di servizio. Reperibilità e residenza).

1. La durata dell'orario di servizio ordinario per il personale del Corpo è fissato in conformità delle norme vigenti in materia per il personale della Polizia di Stato ed il numero complessivo delle ore settimanali è ripartito in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.

2. Gli appartenenti al Corpo, quando le esigenze lo richiedono, sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario, con diritto a compenso per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite per il personale della Polizia di Stato.

3. Il personale del Corpo ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.

4. Il personale che, per particolari esigenze di servizio, non possa usufruire del giorno di riposo settimanale, ha diritto di goderne, entro le due settimane successive, secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione, e, comunque, deve fruirne entro le quattro settimane successive. La medesima disciplina si applica al personale che, per particolari esigenze di servizio, presta servizio in un giorno festivo non domenicale.

5. Per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, pubblico soccorso e calamità, ivi compresi gli incendi boschivi, può essere fatto obbligo agli appartenenti al Corpo di permanere negli alloggi comuni di servizio od in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilità per l'intera durata dell'esigenza.

6. Il personale del Corpo ha l'obbligo di alloggiare presso gli istituti e le scuole durante i corsi ed il periodo di addestramento, salvo diversa normativa stabilita dal regolamento.

7. Il personale del Corpo ha facoltà di pernottare negli alloggi comuni di servizio, compatibilmente con la disponibilità dei locali.

8. Il comandante del reparto o dell'ufficio hanno l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio, ove istituito, del quale usufruiscono a titolo gratuito.

9. Il personale del Corpo deve risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio od il reparto cui è destinato.

10. Il comandante regionale, od il dirigente di ufficio equiparato, per rilevanti ragioni, può autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere. L'autorizzazione è revocabile in ogni momento.

11. Del diniego o della revoca è data comunicazione scritta all'interessato con provvedimento motivato.

ART. 23.

(Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali).

1. Al personale della Guardia forestale e ambientale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Gli appartenenti alla Guardia forestale e ambientale hanno diritto di associarsi in sindacati.

3. Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale del Corpo né assumere la rappresentanza di altri lavoratori.

4. I sindacati del personale del Corpo sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti al Corpo medesimo, in attività di servizio, e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi.

5. Gli appartenenti alla Guardia forestale e ambientale non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare il servizio medesimo.

6. Possono tenersi riunioni sindacali durante l'orario di servizio nei limiti individuali di dieci ore annue, per le quali è corrisposta la normale retribuzione.

7. Delle riunioni di cui al comma 6 deve essere dato per iscritto preavviso di almeno cinque giorni al comandante regionale, od ufficio equiparato.

8. Le riunioni debbono avere una durata non superiore alle due ore e la partecipazione del personale deve essere concordata con il comandante regionale, od ufficio equiparato, in maniera da assicurare i servizi di cui all'articolo 22, comma 5.

9. La partecipazione del personale alle riunioni è in ogni caso subordinata alla assenza di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.

10. Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.

11. Per quanto attiene ai permessi ed alle aspettative sindacali, si applicano le norme previste per la polizia di Stato.

12. L'emanando regolamento di cui all'articolo 27 provvederà a disciplinare le modalità di rappresentanza e di comportamento sindacale di cui ai commi precedenti secondo i princìpi ed i criteri stabiliti per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

13. I rapporti di impiego del personale appartenente al Corpo sono disciplinati dall'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

14. Il trattamento economico del personale appartenente alle funzioni dirigenziali e categorie equiparate è regolato dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216.

ART. 24.

(Organici del personale che espleta funzioni di polizia).

1. I ruoli organici del personale della Guardia forestale e ambientale che espleta funzioni di polizia di cui all'articolo 10 comma 1, lettera *c)*, sono stabiliti come previsto nella tabella B allegata alla presente legge.

2. Le modalità di avanzamento e di permanenza minima nella qualifica del personale che espleta funzioni di polizia sono stabilite in conformità a quanto previsto per gli appartenenti al personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia delle corrispondenti qualifiche.

3. L'avanzamento alla qualifica superiore può altresì avvenire per merito straordinario secondo le modalità che verranno stabilite dal regolamento in analogia a quanto previsto per il personale della polizia di Stato dagli articoli 71, 72, 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

4. Gli organici dei sottufficiali, appuntati e guardie di cui al comma 1 saranno raggiunti in un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo una progressione di adeguamento del 20 per cento annua.

ART. 25.

(Organici del personale che non espleta funzioni di polizia).

1. Le dotazioni organiche del personale della Guardia forestale e ambientale che non espleta funzioni di polizia di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d), e)* ed *f)*, sono stabilite come previsto nella tabella C allegata alla presente legge.

ART. 26.

(Norme penali).

1. Si applicano anche con riferimento al personale della Guardia forestale e ambientale le norme disciplinari e penali di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

ART. 27.

(Regolamento organico e di servizio).

1. Entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, il regolamento organico e di servizio del Corpo.

2. Il regolamento organico e di servizio disciplinerà le seguenti materie:

a) ordinamento ed attribuzioni del Corpo; accesso, amministrazione, governo e cessazione dal servizio del personale; note caratteristiche, fogli matricolari e documenti caratteristici;

b) ordinamento ed esecuzione del servizio; attribuzioni e competenze dei comandi regionali, dei comandi provinciali ed uffici equiparati e dei relativi titolari;

c) disciplina;

d) scuole ed istituti di istruzione;

e) rapporti con le regioni;

f) disposizioni varie; alloggi di servizio; trasporti; mense; ricompense, medaglia al merito di servizio, croce di anzianità di servizio, medaglia di lunga navigazione, medaglia di lunga navigazione aerea, medaglie commemorative per la partecipazione ad operazioni di soccorso, medaglia di commiato; benessere.

3. Il regolamento organico e di servizio deve uniformarsi ai principi e criteri direttivi dettati dalla presente legge ed armonizzarsi, con gli opportuni e necessari adattamenti, alle previsioni di cui alle seguenti norme:

a) titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

b) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903;

c) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904;

d) decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

e) decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;

f) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

ART. 28.

(Transito nei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia).

1. In sede di prima applicazione della presente legge può transitare nei ruoli, di cui all'articolo 24 e alla allegata tabella B, della Guardia forestale e ambientale, secondo le modalità ed i criteri di seguito indicati ed indipendentemente dal titolo di studio posseduto, il seguente personale in attività di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) nel ruolo ufficiali: i dirigenti tecnici (ufficiali) del Corpo forestale dello

Stato di cui alla tabella XI quadro D, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed il personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza (ufficiali forestali) di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, che determina le dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato;

b) nel ruolo sottufficiali: i marescialli *maggiori scelti*, i marescialli *maggiori*, i marescialli, i brigadieri, i vice brigadieri e gli appuntati scelti UPG del Corpo forestale dello Stato di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, così come modificata ed integrata dalla legge 7 giugno 1990, n. 149;

c) nel ruolo appuntati e guardie: gli appuntati scelti, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, così come modificata ed integrata dalla legge 7 giugno 1990, n. 149.

2. All'atto del passaggio nei ruoli della Guardia forestale e ambientale di cui alla presente legge, il personale che vi transiterà andrà a collocarsi, anche in soprannumero, seguendo l'ordine di provenienza, secondo quanto stabilito dalla tabella D allegata alla presente legge.

3. Nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i periodi di permanenza minima nella qualifica per l'avanzamento alla qualifica superiore dei sottufficiali, appuntati e guardie sono ridotti della metà. Il beneficio può essere applicato una sola volta nel quinquennio.

ART. 29.

(Transito negli organici del personale che non espleta funzioni di polizia).

1. In sede di prima applicazione della presente legge può transitare negli organici

di cui all'articolo 25 e alla allegata tabella C, della Guardia forestale e ambientale, il personale sprovvisto di qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, che determina le dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato.

2. Gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato che non intendono transitare nei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia della Guardia forestale e ambientale sono collocati, a seguito di domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli organici di cui al comma 1 perdendo le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possedute.

ART. 30.

(Cessazione anticipata dal servizio).

1. Al fine di favorire l'adeguamento al ruolo organico ed alle norme sui limiti di età per il collocamento a riposo previsti dal nuovo ordinamento del Corpo per gli ufficiali, il personale appartenente al ruolo dei dirigenti tecnici (ufficiali) ed ai ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, in possesso delle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza (ufficiali forestali) del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, può richiedere entro novanta giorni l'anticipata cessazione dal servizio.

2. La cessazione anticipata dal servizio comporta la promozione alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente alla cessazione dal servizio nonchè l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

3. Nel caso in cui non esista qualifica superiore vengono attribuiti sei scatti di anzianità con pari decorrenza.

4. Qualora, per effetto della promozione alla qualifica superiore, non si ottengano benefici economici pari ad almeno sei scatti di anzianità, si possono attribuire all'interessato scatti di anzianità in modo da non superare complessivamente l'importo di sei scatti, ivi compresi eventuali altri benefici convenzionali derivanti dall'attribuzione della qualifica superiore.

ART. 31.

(Istituzione dell'Ente di assistenza).

1. Gli interventi di protezione sociale di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nei confronti del personale della Guardia forestale e ambientale sono assicurati attraverso un ente appositamente istituito che assume la denominazione di « Ente di assistenza per il personale della Guardia forestale e ambientale ».

2. Al predetto ente viene conferita la personalità giuridica di diritto pubblico. Esso ha per scopo di provvedere:

a) all'assistenza degli orfani del personale;

b) al conferimento di contributi scolastici e alla concessione di borse di studio ai figli del personale anzidetto;

c) alla concessione di sussidi agli appartenenti al Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;

d) alle sale convegno, agli spacci, agli stabilimenti balneari o montani, alle colonie estive, ai centri di riposo o sportivi e ad ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, la sanità morale e fisica, nonché il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie;

e) alla concessione di premi al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, è adottato lo statuto dell'ente, che stabilisce anche le disposizioni riguardanti il patrimonio, i mezzi finanziari e l'amministrazione dell'ente medesimo ed i relativi controlli.

ART. 32.

(Soppressione di uffici. Trasferimento di funzioni. Dotazioni. Mutamento di denominazioni).

1. La Direzione generale per le risorse forestali, montane e idriche del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è soppressa.

2. Sono di competenza delle regioni tutte le funzioni centrali e periferiche della soppressa Direzione generale per le risorse forestali, montane ed idriche ad esclusione di quelle attribuite dall'articolo 2 della presente legge alla Guardia forestale e ambientale.

3. I beni mobili, le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti ed ogni altra dotazione appartenenti alla soppressa Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche sono attribuiti al Comando generale della Guardia forestale e ambientale.

4. I beni immobili affidati alla soppressa Direzione generale delle risorse forestali, montane ed idriche, nonché la sede centrale, le caserme ed i comandi stazione in uso al Corpo forestale dello Stato di proprietà della ex azienda di Stato per le foreste demaniali di cui all'elenco in allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 sono affidati al Comando generale della Guardia forestale e ambientale che li gestisce nelle forme e nei modi attualmente praticati.

5. La scuola allievi sottufficiali ed allievi guardie forestali con sede in Cittaducale assume la denominazione di Scuola allievi guardie forestali e ambientali.

6. La scuola allievi sottufficiali ed allievi guardie forestali, sede staccata di Sabaudia, assume propria autonomia e la denominazione di Istituto per sottufficiali forestali e ambientali.

7. Il servizio antincendi boschivo del Corpo forestale dello Stato assume la denominazione di Reparto mobile centrale.

8. I centri operativi antincendi boschivi assumono la denominazione di raggruppamenti mobili regionali.

9. I gruppi meccanizzati di alta specializzazione e di pronto impiego antincendi boschivi ed i Comandi distaccamento forestali assumono la denominazione di gruppi mobili.

ART. 33.

(Agenzia di Stato per le riserve biogenetiche e produttive).

1. La ex azienda di Stato per le foreste demaniali assume la denominazione di Agenzia di Stato per le riserve biogenetiche e produttive ed è posta alle dipendenze del Ministero dell'ambiente.

2. La composizione e le funzioni dell'Agenzia di Stato per le riserve biogenetiche e produttive sono disciplinate nei tempi e nei modi previsti dall'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia di Stato per le riserve biogenetiche e produttive è presieduto dal Ministro dell'ambiente, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato.

4. Al disimpegno dei servizi tecnici, amministrativi, contabili e d'ordine dell'Agenzia di Stato per le riserve biogenetiche e produttive si provvede con personale del Ministero dell'ambiente collocato fuori ruolo.

5. Nelle more attuative di quanto previsto dal comma 4, e per non più di cinque anni, per il disimpegno dei servizi tecnici, amministrativi, contabili e d'ordine dell'Agenzia di Stato per le riserve biogenetiche e produttive si provvede con personale

collocato fuori ruolo della Guardia forestale ed ambientale.

6. Il personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che non intende transitare nei ruoli della Guardia forestale e ambientale è collocato, a seguito di domanda da presentare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nei ruoli del Ministero dell'ambiente per l'espletamento delle funzioni tecniche amministrative, contabili e d'ordine della Agenzia di Stato per le riserve biogenetiche e produttive perdendo le qualifiche e le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza eventualmente possedute.

ART. 34.

(Norme transitorie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge il posto di comandante generale della Guardia forestale e ambientale è conferito al direttore generale per le risorse forestali, montane e idriche del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il ruolo dei dirigenti generali del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui alla tabella XI, quadro A, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è diminuito di una unità.

3. Nella prima applicazione della presente legge gli ufficiali di IX qualifica funzionale del Corpo forestale dello Stato che alla data di entrata in vigore della legge medesima svolgono od abbiano svolto per più di quattro anni le funzioni di coordinatore regionale, di capo centro operativo regionale antincendi boschivi o di capo ufficio amministrazione della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, sono inquadrati nei ruoli degli ufficiali forestali e ambientali dirigenti ovvero, a domanda, nei ruoli dei dirigenti del personale che non espleta funzioni di polizia, rispettivamente nelle qualifiche di *sovrispettore capo* o di primo dirigente, anche in soprannumero.

4. Sino a che non saranno emanati i decreti legislativi di cui all'articolo 10, al

personale della Guardia forestale e ambientale continueranno ad applicarsi le norme vigenti per il personale del Corpo forestale dello Stato, in quanto compatibili con le norme della presente legge.

ART. 35.

(Abrogazione di norme).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera *g)* del primo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) il terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

c) il terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 4 dicembre 1993, n. 491;

d) il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive ratificazioni, modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le norme relative al personale del Corpo forestale;

e) la legge 18 febbraio 1963, n. 301, e l'articolo 5 della legge 1° marzo 1975, n. 47.

ART. 36.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1995, in lire 50 miliardi per l'anno 1996 e in lire 70 miliardi per l'anno 1997, si provvede per l'anno 1995 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento, relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Per gli anni successivi si provvede

mediante apposito stanziamento che verrà iscritto nella legge finanziaria per l'anno di riferimento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le somme non impegnate in un esercizio vanno impegnate nell'esercizio successivo.

TABELLA A
(articolo 20)

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA DELLA GUARDIA FORESTALE ED AMBIENTALE E LE QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA DELLA POLIZIA DI STATO

Guardia forestale e abientale	Agente
Guardia scelta	Agente scelto
Appuntato	Assistente
Appuntato scelto	Assistente capo
Vice brigadiere	Sovrintendente
Brigadiere	Sovrintendente principale
Maresciallo ordinario	Sovrintendente capo
Maresciallo capo	Vice Ispettore
Maresciallo maggiore	Ispettore
Maresciallo maggiore scelto	Ispettore principale
Maresciallo maggiore con incarichi speciali	Ispettore capo
Vice sovrispettore	Vice commissario
Sovrispettore	Commissario
Sovrispettore superiore	Commissario capo
Sovrispettore capo aggiunto	Vice questore aggiunto
Sovrispettore capo	Primo dirigente
Sovrispettore generale	Dirigente superiore
Sovrispettore generale capo	Dirigente generale

TABELLA B
(articolo 24)

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA DELLA GUARDIA FORESTALE E AMBIENTALE

Ruolo ufficiali forestali e ambientali:

1. dirigenti		
Sovrispettore generale capo	n.	1
Sovrispettore generale	»	22
Sovrispettore capo	»	50
2. direttivi		
Sovrispettore capo aggiunto - Sovrispettore superiore	»	360
Sovrispettore - Vice sovrispettore	»	245
Totale ruolo ufficiali	n.	678

Ruolo sottufficiali forestali e ambientali:

Maresciallo maggiore con incarichi speciali	n.	80
Maresciallo maggiore scelto	»	300
Maresciallo maggiore	»	400
Maresciallo capo	»	842
Maresciallo ordinario - Brigadiere - Vice brigadiere	»	2.000
Totale ruolo sottufficiali	n.	3.622

Ruolo appuntati e guardie forestali e ambientali:

Appuntato scelto - Appuntato - Guardia scelta - Guardia	n.	5.700
Totale ruolo appuntati e guardie	n.	5.700
Totale organico personale con funzioni di polizia	n.	10.000

TABELLA D
(articolo 28)

COLLOCAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI, DEL RUOLO TECNICO SUPERIORE (UFFICIALI) E DEL RUOLO SOTTUFFICIALI, APPUNTATI E GUARDIE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO NEI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA DELLA GUARDIA FORESTALE E AMBIENTALE

Qualifiche e gradi del C.F.S.	*Qualifiche e funzioni della GFA*
Direttore generale delle risorse forestali montane ed idriche	*Sovrispettore generale capo* (livello di funzione C – funzione e numero posti: Comandante generale, 1)
Dirigente superiore	*Sovrispettore generale* (livello di funzione D – funzione e numero posti: Comandante in seconda, 1; Comandante reparto autonomo centrale, 1; Direttore ufficio studi, legislazione e contenzioso, 1; Ispettore scuole, 1; Direttore istituto superiore ecologico forestale, 1; Direttore ispettorato, 15; Comandante reparto mobile centrale, 1; Direttore reparto aereo centrale, 1)
Primo dirigente; Ipettore generale ed ispettore capo dei ruoli ad esaurimento	*Sovrispettore capo* (livello di funzione E – funzione e numero posti: Direttore divisione, 11; Vice comandante reparto autonomo centrale, 1; Vice direttore istituto superiore ecologico-forestale, 1; Direttore istituto sottufficiali, 1; Direttore scuola allievi guardie, 1; Vice direttore reparto aereo centrale, 1; Dirigente nucleo aereo, 3; Dirigente servizio navale, 1; Comandante regionale, 15; Comandante raggruppamento mobile regionale, 15)
IX qualifica funzionale	*Sovrispettore capo aggiunto*
VIII qualifica funzionale	*Sovrispettore superiore*
VII qualifica funzionale con oltre due anni di servizio nel Corpo	*Sovrispettore*

Segue: TABELLA D

(articolo 28)

Qualifiche e gradi del Corpo Forestale dello Stato	*Qualifiche e funzioni della GFA*
VII qualifica funzionale	*Vice sovrispettore*
Maresciallo maggiore scelto con cinque anni di anzianità nella qualifica	Maresciallo maggiore con incarichi speciali
Maresciallo maggiore scelto e maresciallo maggiore con tre anni di anzianità nella qualifica	Maresciallo maggiore scelto
Maresciallo maggiore	Maresciallo maggiore
Maresciallo	Maresciallo capo
Brigadiere	Maresciallo ordinario
Vice brigadiere	Brigadiere
Appuntato scelto UPG	Vice brigadiere
Appuntato scelto	Appuntato scelto
Appuntato	Appuntato
Guardia scelta	Guardia scelta
Guardia forestale	Guardia forestale e ambientale

TABELLA C
(articolo 25)

DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE CHE NON ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA DELLA GUARDIA FORESTALE E AMBIENTALE
(Personale di supporto)

a) Personale dirigente:

Livello di funzione	*Qualifica*	*Posti di qualifica*	*Funzione*	*Posti di funzione*
C	Primo dirigente	4	Capo servizio amministrativo	1
			Capo servizio tecnico-logistico	1
			Capo servizio chimico-biologico-veterinario	1
			Capo servizio legale	1

b) Personale non dirigente:

Qualifica funzionale	*Posti di qualifica*	*Funzione*	*Posti di funzione*
VIII e IX	127	Amministrativa	13
		Tecnica	69
		Tecnico/scientifica	15
		Professionale	30
VI e VII	310	Aministrativa	118
		Tecnica	150
		Tecnico/scientifica	22
		Professionale	20
IV e V	490	Amministrativa	310
		Tecnica	150
		Tecnico/scientifica	20
		Professionale	10
II e III	49		
		Totale dotazione organica . . . n.	980

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1582
Lire 1.500